



CITTÀ DI ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

Medaglia d'Oro al V. M.

REGOLAMENTO GENERALE

delle

ENTRATE COMUNALI

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento _____	1
Articolo 2 - Riscossione delle entrate relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per anni precedenti _____	1
Articolo 3 – Riscossione delle entrate relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a mezzo ruolo _____	2
Articolo 4 – Riscossione delle entrate relative all’Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) _____	2
Articolo 5 – Sanzioni amministrative per omesso o tardivo versamento delle entrate comunali _____	2
Articolo 6 – Misura annua degli interessi relativi ai tributi comunali _____	2
Articolo 7 – Compensazione delle somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali _____	3
Articolo 8 – Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi relativi ai tributi comunali _____	3
Articolo 9 – Riscossione delle entrate relative all’Imposta municipale propria (I.M.U.) _____	4
Articolo 10 – Riscossione delle entrate relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) _____	4

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento integra quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia di entrate, anche tributarie, ed è adottato ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446¹.
2. Le seguenti norme regolamentari sono finalizzate:
 - a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza;
 - a rendere disponibili nuovi mezzi di versamento delle entrate comunali, nell'intento di semplificare gli adempimenti degli utenti.
3. Al fine di evitare una semplicistica duplicazione della legislazione vigente, nel presente regolamento sono riportate solo norme integrative o ritenute migliorative, in riferimento ad argomenti e circostanze per le quali vi è necessità di innovazione normativa.

Articolo 2 - Riscossione delle entrate relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per anni precedenti^{2 3}

1. Le entrate (tasse, sanzioni, interessi, addizionali, tributo provinciale) relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuta per anni precedenti, possono essere riscosse in forma diretta nelle forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Detta tipologia di riscossione è introdotta al fine di:
 - semplificare l'adempimento del versamento, rendendo disponibili nuovi mezzi di pagamento alternativi all'iscrizione a ruolo;
 - consentire agli utenti, nel caso in cui gli importi siano conseguenti ad attività di verifica, "l'adesione all'accertamento", con conseguente riduzione delle sanzioni amministrative, applicate nelle misure di legge, per l'omessa presentazione della denuncia o per presentazione di denuncia infedele, tramite versamento diretto entro i termini per ricorrere alle commissioni tributarie, eliminando la necessità dell'accesso agli Uffici per la sottoscrizione dell'adesione.
 - consentire altresì agli utenti di estinguere tempestivamente eventuali pendenze arretrate, senza attendere l'iscrizione a ruolo da parte del Comune.
3. Qualora la riscossione delle entrate in parola avvenga come le modalità riportate al comma 1, sono riscosse contestualmente anche le addizionali ex-ECA, il tributo provinciale per l'esercizio delle

¹ D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
articolo 52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

² Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 22.12.2003.

³ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27.12.2012.

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), nonché le eventuali altre maggiorazioni di futura istituzione; il trasferimento ad altri enti di somme a loro spettanti (ad es. tributo provinciale) è effettuato direttamente dal Comune.

Articolo 3 – Riscossione delle entrate relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a mezzo ruolo^{4 5}

1. Articolo abrogato.

Articolo 4 – Riscossione delle entrate relative all'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.)⁶

1. L'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) può essere versata, in alternativa alle forme previste dall'art. 10 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, con le modalità messe a disposizione dal Comune, quali, a titolo di esempio, modello F24, versamento su c/c postale intestato alla Tesoreria, incasso diretto, ecc.

Articolo 5 – Sanzioni amministrative per omesso o tardivo versamento delle entrate comunali⁴

1. In tutti i casi di omesso o ritardato versamento, oltre i termini previsti, di somme relative ai servizi comunali, a canoni o altra entrata di qualsiasi natura anche tributaria, ove non diversamente disposto da specifica norma, si applicano:
 - la sanzione del 30%, ridotta al 3,75% se il ritardo non supera i 30 giorni, da calcolare sugli importi dovuti e non versati;
 - l'indennità di mora, pari al tasso d'interesse legale vigente, con maturazione giorno per giorno.Il termine è quello stabilito contrattualmente ovvero nella richiesta di pagamento.

Articolo 6 – Misura annua degli interessi relativi ai tributi comunali⁷

1. La misura annua degli interessi da applicare ai tributi comunali è pari al tasso di interesse legale⁸.

⁴ Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 95 del 23.12.2004.

⁵ Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27.12.2012.

⁶ Articolo inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 95 del 23.12.2004.

⁷ Articolo inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 22.03.2007.

⁸ Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 31.03.2016.

Articolo 7 – Compensazione delle somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali⁹

1. Il contribuente può utilizzare somme riferite ad un tributo comunale, riconosciute a credito dall'ente con apposito provvedimento di rimborso, in compensazione a somme dovute per il medesimo tributo.
2. Per poter usufruire della compensazione, il contribuente deve darne comunicazione al comune entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, specificando importi dovuti e compensati per ogni anno di riferimento.

Articolo 8 - Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi relativi ai tributi comunali¹⁰

1. Sono stabiliti, per ogni tributo, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, in base alle peculiarità, durate, differenti modalità di versamento, di applicazione e di calcolo degli stessi, tenendo conto del principio secondo il quale la soglia minima di riferimento è da intendersi riferita all'anno solare.
2. Non è dovuto il versamento e non è effettuato il rimborso dell'importo annuale dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) qualora esso sia inferiore a 12 euro.
3. Non è dovuto il versamento e non è effettuato il rimborso dell'importo annuale dell'IMU qualora esso sia inferiore a 12 euro, ovvero sia inferiore a 6 euro per singola rata.
4. Il versamento della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro. Il versamento della Tassa giornaliera di smaltimento rifiuti è sempre dovuto, senza esclusione per importi minimi, salvo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di arrotondamenti.
5. Non è dovuto il versamento e non è effettuato il rimborso dell'importo annuale del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) qualora esso sia inferiore a 12 euro.
6. Non è dovuto il versamento e non è effettuato il rimborso dell'importo annuale della TARI qualora esso sia inferiore a 12 euro, ovvero sia inferiore a 6 euro per singola rata.
7. Non è dovuto il versamento e non è effettuato il rimborso dell'importo annuale della TASI qualora esso sia inferiore a 12 euro, ovvero sia inferiore a 6 euro per singola rata.

⁹ Articolo inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 22.03.2007.

¹⁰ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 09/04/2014.

8. Il versamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), relativa ad occupazioni permanenti, non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro. Il versamento della TOSAP per occupazioni temporanee è sempre dovuto, senza esclusione per importi minimi, salvo quanto previsto dalle vigente normativa in materia di arrotondamenti.
9. Il versamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità, relativo a fattispecie pubblicitarie a cui il tributo è applicato per anno solare, non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro. Il versamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità per fattispecie pubblicitarie di durata inferiore all'anno è sempre dovuto, senza esclusione per importi minimi, salvo quanto previsto dalle vigente normativa in materia di arrotondamenti.
10. Per i tributi e per le fattispecie non comprese esplicitamente nei commi precedenti il versamento è sempre dovuto, senza esclusione per importi minimi, salvo quanto previsto dalle vigente normativa in materia di arrotondamenti.

Articolo 9 – Riscossione delle entrate relative all'Imposta municipale propria (I.M.U.)¹¹

1. Articolo abrogato.

Articolo 10 – Riscossione delle entrate relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)¹²

1. Articolo abrogato.

o o o o o o o o

¹¹ Articolo inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 76 del 30/11/2012 e successivamente abrogato dalla deliberazione n°22 del 09/04/2014.

¹² Articolo inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 93 del 27/12/2012 e successivamente abrogato dalla deliberazione n°22 del 09/04/2014.